



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Tutela delle Acque

Direzione Generale dell'Agricoltura
Servizio Produzioni

Prot. n. 19554/VII.5.3

Cagliari, 9.10.2008

- > Ai Sindaci dei Comuni della Sardegna
- > All'ANCI
Via Dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Oggetto: Utilizzazione agronomica dei reflui oleari. – Adempimenti dei Sindaci dei Comuni della Sardegna.

Legge 11 novembre 1996 n. 574;

Artt. 38, c. 2, 61, c.11 ter del Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come sostituiti dagli artt. 112,c. 1 e 137, c 14 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreto 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Deliberazione della Giunta regionale del 27.12.2005, n. 62/13.

Con deliberazione della Giunta regionale del 27.12.2005, n. 62/13 è stata approvata la direttiva riguardante l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 5 del 16 febbraio 2006; è stata, quindi, inviata un'apposita comunicazione ai Sindaci dei Comuni della Sardegna in data 20 febbraio 2006, prot. n. 2870.

Con la presente circolare, in prossimità dell'inizio della campagna di attività molitoria delle olive, si intendono ricordare gli adempimenti ai quali deve provvedere ogni Comune nel quale ricadono i frantoi oleari e interessati dai siti utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

Si ricorda, infatti, che presso ogni frantoio oleario deve essere presente un registro di lavorazione contenente tutti i dati relativi alle operazioni di molitura mensili, composto da fogli numerati e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Tutela delle Acque

Direzione Generale dell'Agricoltura
Servizio Produzioni

vidimati dal Sindaco del Comune e dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo da parte delle autorità competenti.

Il legale rappresentante del frantoio oleario che intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e/o le sanse umide e/o l'utilizzatore delle stesse, è tenuto a presentare ogni anno, almeno trenta giorni prima della distribuzione, apposita comunicazione preventiva, allegato A della Direttiva Regionale, al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni sui quali dovrà avere luogo lo spandimento stesso.,.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la comunicazione deve essere presentata ad ognuno dei Sindaci dei Comuni interessati.

Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione preventiva, e dai risultati dei controlli effettuati, può impartire, con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità, nonché sospendere o vietare lo spandimento.

Il Comune individua i funzionari preposti ad effettuare un numero minimo di tre controlli all'anno in campo, al fine di verificare il rispetto delle modalità di stoccaggio, di trasporto e l'osservanza per il rispetto dei criteri e delle norme tecniche di spandimento, delle acque di vegetazione e delle sanse umide, previste dalla normativa vigente.

I controlli vanno effettuati all'inizio, durante e al termine della campagna olearia. In particolare, il controllo al termine della campagna di attività molitoria, è determinante per la verifica dell'effettivo spandimento sui terreni e la relativa superficie utilizzata.

Le Autorità preposte ai controlli redigono un verbale con tutti i dati rilevati durante l'accertamento: superfici utilizzate in riscontro alle superfici previste nelle comunicazioni preventive, modalità dell'avvenuto spandimento ecc. il verbale verrà poi inviato al Sindaco per i successivi adempimenti (sanzioni).

Dal riscontro dei verbali di controlli redatti dalle varie istituzioni competenti in materia, Il Sindaco del Comune nel cui territorio sono state rilevate eventuali irregolarità, provvederà all'accertamento e all'emissione delle rispettive sanzioni previste.

Ogni anno, entro il 31 ottobre, il Sindaco deve trasmettere alla Regione su supporto informatico una copia di ciascuna comunicazione preventiva, verificandone la corretta compilazione e una relazione contenente il numero totale di comunicazioni, la tipologia del frantoio da cui provengono



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale dell'Ambiente
Servizio Tutela delle Acque

Direzione Generale dell'Agricoltura
Servizio Produzioni

le acque di vegetazione e/o le sanse umide, la quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide utilizzate sul suolo, il sito o i siti di spandimento e relativa superficie impegnata, il numero di anni di avvenuto spandimento, le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.

Entro la stessa data, il Sindaco dovrà trasmettere alla Regione un elenco delle eventuali violazioni accertate e, se del caso, le relative sanzioni emesse.

La documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa, unitamente ad un estratto annuale del registro di lavorazione riferito alla campagna olearia precedente, all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Produzioni e all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela delle Acque presso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

agr.produzioni@regione.sardegna.it

amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

D.ssa Maria Gabriella Mulas

Il Direttore del Servizio

D.ssa Antonella Garippa

Sett.Monit/Rag. E. M..
Resp Sett.Monit.Dott.ssa G.E.

Sett.Prod./Sig.ra R.T.
Resp.Sett.Prod./Dott.ssa G.C.